

Decreto federale concernente ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale

del 26 settembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 2006² sulla politica regionale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007³,

decreta:

Art. 1

¹ Per alimentare il Fondo per lo sviluppo regionale, un importo massimo di 230 milioni di franchi è trasferito dal conto di finanziamento della Confederazione nel periodo 2008–2015.

² I conferimenti annuali sono sottoposti per decisione alle Camere federali nell'ambito dei preventivi della Confederazione. Nel determinare le quote annuali occorre tener conto delle possibilità finanziarie della Confederazione.

Art. 2

Possono essere finanziati a carico della rubrica di credito A2310.0421 al massimo due posti a partire dal 2008 per una durata di quattro anni. Il rapporto d'impiego è retto da un contratto di lavoro di diritto pubblico.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 5 giugno 2007

Consiglio nazionale, 26 settembre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 101

² RS 901.0; RU 2007 681

³ FF 2007 2235

